Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2053

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIROLA, CASTALDI, CRIMI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, LUCIDI, SERRA, TAVERNA, MONTEVECCHI, MORONESE, SANTANGELO, SCIBONA, GIARRUSSO, PUGLIA, PAGLINI e GAETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2015

Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli statuti e dei bilanci delle fondazioni e delle associazioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – È circostanza nota come nelle democrazie occidentali la forma con cui i privati contribuiscono anche alla formazione della classe dirigente dei partiti sia attraverso finanziamenti erogati a mezzo di fondazioni.

Ma questo andrebbe fatto in piena trasparenza che invece manca nel nostro paese, alimentando il sospetto che la funzione principale di queste fondazioni, moltiplicatesi in modo esponenziale negli ultimi anni, proprio mentre l'opinione pubblica premeva per imporre ai partiti regole più stringenti, sia decisamente più prosaica. In termini ancora più espliciti, le fondazioni politiche finiscono per rivestire la funzione di un «salvadanaio» dove gli imprenditori mettono soldi in cambio dell'accesso a un sistema di relazioni.

Nonostante alcuni infruttuosi tentativi di porvi mano, il problema continua ad esistere. Nel 2012, nell'ambito la discussione alla Camera dei deputati sul taglio dei rimborsi elettorali, venne bocciato ad opera di tutte le compagini partitiche l'emendamento che mirava a imporre le stesse regole di trasparenza previste per i partiti anche alle fondazioni.

Obbligo di trasparenza che due anni più tardi veniva espressamente previsto nell'ambito della legge sulla abolizione del finanziamento pubblico ai partiti politici. Tale norma – che, più precisamente, prevede obblighi di trasparenza validi per le fondazioni i cui «organi direttivi» siano nominati «in tutto o in parte» dai partiti – risulta tuttavia di fatto inapplicabile, in quanto neppure una delle fondazioni esistenti delle quali si discorre ricade attualmente in questa fattispecie.

E sebbene la norma aggiunga che le regole di trasparenza (per esempio la pubblicazione *online* di tutti i contributi di entità superiore a 5.000 euro) andrebbero anche a quelle fondazioni che destinano più del 10 per cento dei propri proventi al finanziamento di attività politiche, il mancato riferimento ai criteri di controllo nonché agli organi deputati allo stesso la rende di fatto lettera morta.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, al fine di porre rimedio a tale situazione, novellando il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, estende alle fondazioni in questione tutte le prescrizioni relative alla trasparenza e pubblicità di cui al comma 1 della norma medesima.

Abbiamo, con il presente provvedimento, ritenuto opportuno estendere gli obblighi di trasparenza a tutte le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché a tutte le fondazioni, e non solo alle ONLUS di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Abbiamo quindi esteso la fattispecie dei partiti politici ai quali si applica la norma includendo qualsiasi altro soggetto ad essi assimilabili, ivi compresi i consiglieri comunali.

Abbiamo quindi eliminato, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, il riferimento al tetto del 10 per cento dei proventi di esercizio dell'anno precedente, riferiti ai partiti, quale limite per indicare le liberalità ricevute dalle fondazioni o associazioni, in quanto ritenuto troppo elevato. Per aumentare la trasparenza, infatti, riteniamo necessario dover indicare qualsiasi somma ricevuta, a qualsiasi titolo e qualsiasi altro servizio o beneficio che direttamente o indirettamente contribuisca al finanziamento dai partiti o movimenti politici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che eroghino a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00